

Roma, 14 giugno 2017

Nota di lettura

Decreto legge n. 193 del 2016 – La riscossione coattiva dal 1° luglio 2017

L'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2017 l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Il nuovo soggetto subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione. È ulteriormente precisato che i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione, si intendono riferiti all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A decorrere dal 1° luglio i Comuni hanno la facoltà di continuare ad utilizzare come strumento di riscossione coattiva anche il ruolo. A tal fine dovranno procedere all'adozione di apposita delibera, che dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, e pertanto di competenza consigliare.

Va precisato, che il Comune potrà anche decidere di approvare la suddetta delibera anche successivamente al 1° luglio, non essendo previsto un termine entro il quale deliberare; ovviamente, fintanto che non sarà approvata la suddetta delibera sarà precluso l'utilizzo del ruolo.

Non occorre adottare alcuna convenzione specifica, perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia.

Inoltre, va evidenziato che con la delibera in questione il Comune non si impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, dovendosi ritenere, che come in passato il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa.

Se il Comune decide di non continuare ad utilizzare il riscuotitore pubblico, i carichi pendenti saranno comunque riscossi dal nuovo soggetto. Al riguardo si rammenta che l'art. 1, comma 686 della legge n. 190 del 2014 prevede espressamente che fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità l'Agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate, anche relativamente alle quote dei soggetti creditori che hanno cessato di avvalersi di Equitalia.

Infine, va precisato che l'adozione della delibera in questione non è subordinata alla circostanza che il regolamento generale delle entrate, o singoli regolamenti applicativi dei tributi comunali, prevedano espressamente la possibilità di riscuotere tramite il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, stante il fatto che la competenza a decidere la modalità di riscossione è sempre in capo al Consiglio Comunale.

Per agevolare i Comuni si allega uno schema di delibera.